

COMUNE DI VEGGIANO  
PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

\*\*\*

CC 51/1993 e modificato  
art. 40 con CC 36/2010

## TITOLO 1°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

#### Art.2

##### DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco o suo delegato e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte per legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

### Art. 3

#### RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori, il termine potrà essere congruamente prorogato,

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare.
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni scritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o validità di taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti scritti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### Art. 4

##### OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obbiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all' ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dello originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e che comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

#### Art. 5

##### SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA DEI TITOLI

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata regolare rinuncia, devono esse restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

## TITOLO II

### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

#### Art. 6

#### DIVIETI DI OCCUPARE IL SUOLO

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

#### Art. 7

#### DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

#### Art. 8

#### OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI

Si considerano permanenti le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.

Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

#### Art. 9

#### CONCESSIONE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici competenti.

Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

#### Art. 10

#### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Sindaco a norma di legge.

Le occupazioni del suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

#### Art. 11

#### OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO A PUBBLICO TRANSITO PER I LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizie di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorchè negli orari che possano essere vietati dal Sindaco con apposita Ordinanza.

#### Art. 12

#### OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

#### Art. 13

#### DIVIETI E OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Ai titolari dei permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazione o concessione per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano

effettuato operazioni di carico e scarico merci od abbiano eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

#### Art. 14

##### INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad un'altezza non minore a metri 2.20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Sindaco stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio o ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolumni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

#### Art. 15

##### INSTALLAZIONE DI INSEGNE, TARGHE, VETRINE, STRISCIONI PUBBLICITARI

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai Regolamenti Edilizio, sulla Pubblicità e sulle Pubbliche affissioni e sulle Occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata

L'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producano abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a mt. 5.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza del muro e della località.

#### Art. 16

##### COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI, MERCI OD ALTRO

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posaciacchi, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore dei negozianti od altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

#### Art. 17

##### ESPOSIZIONI DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per le esposizioni di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di 50 cm. dal suolo e dal riparo dalla polvere o da eventuali agenti atmosferici.

## TITOLO III°

### NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

#### Art. 18

##### DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino od in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale del Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle Leggi e dai Regolamenti generali.

#### Art. 19

##### PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI ED GLI ESERCIZI PUBBLICI

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo a mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

#### Art. 20

##### ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E PIANTE

Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonchè alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la frante delle costruzioni e lungò i muri contigui di cinta.

#### Art. 21

##### SFALCIO DELL'ERBA NEI CENTRI ABITATI

Nei terreni edificabili o edificati ma in stato di abbandono, l'erba deve essere sfalciata almeno due volte l'anno e precisamente entro le seguenti scadenze, 15 giugno e 30 agosto di ogni anno.

#### Art. 22

##### ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

In qualsiasi luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

#### Art. 23

##### MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed in ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi a uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e della tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di grondaie e di scarico fino al suolo.

#### Art. 24

##### DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o

chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non vi provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

#### Art. 25

### DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche dai veicoli, compresi gli aereomobili, opuscoli o manifestini o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopradetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

#### Art. 26

### CARTELLI, ISCRIZIONI, TARGHE E LAPIDI

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti la pubbliche vie o piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

#### Art. 27

### LAVORI E ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 28

**LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 29

**BATTITURA DI PANNI O TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 30

**PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI, ESERCIZI E ABITAZIONI**

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 31

**MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI**

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono essere causa di intasamento, nonchè introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

## Art. 32

### DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

## Art. 33

### TRASPORTO DI LETAME, MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fossi di deposito, stalle, dovranno essere effettuati con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con ordinanza o dal regolamento comunale di igiene e sanità.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso idonei carri atti ad evitare la dispersione, ed il suolo pubblico dovrà essere tenuto costantemente pulito.

## Art. 34

### TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

## Art. 35

### SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e degli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Qualora il Sindaco, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve ed il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, delle grondaie, dai poggioni e dalle sporgenze in genere.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini della caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera di evitare danni alle persone o cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni e/o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate.

## Art. 36

### SCARICHI DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico dei residui di costruzioni,

ruderi, calcinacci, materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalle Autorità Comunali.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

#### Art. 37

#### EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI - POLVERE

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

I depositi di materiali putrescibili devono distare almeno 500 metri dal centro abitato.

#### Art. 38

#### ALTRI ATTI VIETATI

In tutto il territorio Comunale resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, o altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;

- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle.
- i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti,
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferiate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) sdraiarsi o salire sulle panchine:  
Resta altresì vietato:
  - l) condurre, nelle località vietate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare escrementi.

#### Art. 39

#### CARAVAN, AUTOCARAVAN TENDE, CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

In tutto il territorio comunale è vietato accamparsi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, che non siano attrezzate, con tende da campeggio e con veicoli conosciuti come roulotte e autocaravan che non abbiano vasche stagne di contenimento dei rifiuti organici e delle acque bianche e luride provenienti dai servizi igienici di detti mezzi;

È vietata la sosta nelle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, delle autocaravan o delle roulotte per più di 48 ore, se muniti di vasche stagne di contenimento dei rifiuti organici e delle acque bianche o luride provenienti da detti mezzi;

È vietato per i predetti mezzi lo scarico dei rifiuti organici e delle acque bianche e luride sulle strade, aree pubbliche o aperte al pubblico transito ed al di fuori da quanto previsto dalla legge 14.10.1991 n. 33

ART. 40 MODIFICATO CON DCC n. 36 DEL 27.07.10  
(VEDASI TESTO RIFORMULATO ALLA FINE DEL PRESENTE REG.)

#### TITOLO IV

#### QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

#### Art. 40

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo ed alle occupazioni altrui.

#### Art. 41

#### CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

#### Art. 42

#### CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI

E' vietato tenere in abitazione, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani od altri animali è vietato condurre, lasciare vagare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

#### Art. 43

##### CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di tatuaggio per l'identificazione del proprietario, come previsto dalla vigente Legge Regionale, dovranno essere trattenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola..

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione di "attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

#### Art. 44

##### CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### Art. 45

##### AIZZARE O MOLESTIA AGLI ANIMALI

E' vietato molestare, aizzare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

#### Art. 46

##### RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LUOGHI

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi di uso domestico, come aspirapolveri, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per la

dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

#### Art. 47

### IMPIANTO E USO DI MACCHINARI

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle immediate vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole di buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni scuotimenti od altre emanazioni.

#### Art. 48

### SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene o campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

#### Art. 49

### DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o arancio, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune ( scale, pianerottoli etc. ) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni

che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

#### Art. 50

##### ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE

Sono vietate:

- a) le grida di venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

I rumori di cui ai punti b e c del comma precedente possono essere consentiti con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita Ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni..

#### Art. 51

##### ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:

nel periodo dal 01.04 al 30.09 dalle ore 7.00 alle ore 12.00  
dalle ore 15.00 alle ore 21.00  
nel periodo dal 01.10 al 31.03 dalle ore 7.30 alle ore 12.00  
dalle ore 13.30 alle ore 19.00

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla industria e all'artigianato..

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

#### Art. 52

##### RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o su richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

#### Art. 53

##### MESTIERI GIROVAGHI

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune.

#### Art. 54

##### TRASPORTO DI OGGETTI

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminate o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuata in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

#### Art. 55

##### CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

#### Art. 56

##### DEPOSITO DI CICLI, CARIOLE, CARROZZELLE

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, cariole ed altri

veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possono arrecare intralcio.

#### Art. 57

#### ROVINIO DI PARTI O ACCESSORI DI FABBRICATI

Oltre a quanto descritto al titolo III° del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioi, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

#### Art. 58

#### COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO E DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamiento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

#### Art. 59

#### PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque di danno o molestia al pubblico.

#### Art. 60

##### PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

#### Art. 61

##### APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

E' vietato sollevare o aprire caditoie, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

#### Art. 62

##### PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

#### Art. 63

##### ESPOSIZIONI

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

#### Art. 64

##### INSTALLAZIONE DI TRALICCI, GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere

effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infor

#### Art. 65

#### CARICHI SOSPESI

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

#### Art. 66

#### RECINZIONI

Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o fili spinati fino all'altezza di metri tre.

#### Art. 67

#### CHIUSURA AUTOMATICA DI CANCELLI, PORTE, BASCULANTI E SIMILI

I cancelli, le porte e basculanti funzionanti con automatismi comandati a distanza, debbono essere muniti di segnale lampeggiante di colore arancio\rosso funzionante con la parete in movimento di apertura o chiusura, ed essere muniti di sistema di sicurezza di arresto o apertura, in caso di ostacolo infrapposto tra il cancello, porta, basculanti e la sede di chiusura.

#### Art. 68

#### LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite

secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

#### Art. 69

#### USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità e dei veicoli di soccorso.

#### Art. 70

#### DETENZIONE O DEPOSITO DI MATERIALE INFIAMMABILE

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materiale liquido, solido o gassoso facilmente infiammabile, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

#### Art. 71

#### CONTATORI DEL GAS E BOMBOLE

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala.

E' fatto assolutamente divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

#### Art. 72

#### INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche.

od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 50 x 30, contenente la scritta: " in caso di emergenza chiamare: persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

#### Art. 73

#### ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni , è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) fare uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo o senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare nei luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonchè stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto di dette sostanze, nelle adiacenze o di altri luoghi frequentati da persone ;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

#### Art. 74

#### PREVENZIONI ANTINCENDIO

Per allontanare o prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistano fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno e precisamente in primavera ed in autunno i camini, a scampo di esecuzioni d'ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaiole ad altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;

- d) fuori dai camini ed in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- e) l'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili, e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo d'incendio.

#### Art. 75

#### COMPORAMENTI IN CASO DI INCENDIO

In caso di incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione, compatibili alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa o sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

#### Art. 76

#### ACCENSIONE FUOCHI NEL CENTRO ABITATO

E'proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservante le prescrizioni dell'art. 51 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte mortaretti, razzi, ed altri fuochi artificiali, fuochi o falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

#### Art. 77

#### CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio, cui si fa riferimento nel successivo art.79 dovrà farsi esibire dall'interessato il " certificato di prevenzioni incendi" rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui devono essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

## TITOLO V

### COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

#### Art. 84

#### OBBLIGO DI VENDITA

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

#### Art. 85

#### CONDIZIONI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

Salvo a quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed a pubblici esercizi, laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

#### Art. 86

#### INDICAZIONE DEL PESO DELLE MERCI

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

#### Art. 87

#### ESPOSIZIONE DEI PREZZI

Fatte salve le esenzioni previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e

prodotti commissionati dai clienti.

#### Art. 88

##### CARTA DA AVVOLGERE

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzata per avvolgere generi alimentari.

#### Art. 89

##### LIMITI DEL COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO

È vietato il commercio in forma itinerante nei piazzali antistanti i cimiteri ed i luoghi di culto.

È autorizzata la sosta per il commercio ambulante in forma itinerante per una durata non superiore a 60 minuti

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentita la commissione per il commercio ambulante.

È comunque vietato l'esercizio di mestieri girovaghi se non con preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 90

##### CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

È vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante o sconveniente o con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici od altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'esercizio per una durata superiore a sette giorni, dopo avere sentito il parere della commissione per il commercio fisso od ambulante.

## TITOLO VI

### SANZIONI

#### Art. 91

#### NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne fissa la misura con seguente Ordinanza Sindacale.

La conciliazione a mani dell'agente accertatore non potranno mai avvenire in caso che a causa di trasgressione si abbia avuto danno al Comune o a terzi.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui la legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 92

#### RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 38 della legge 08.06.1990, n. 142, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

#### Art. 93

#### INESECUZIONE DI ORDINANZA

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge 8 giugno 1990 n. 142, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o

speciali, è punito con la sanzione da L. 150.000 a L. 600.000. - Obblazione in L. 150.000.

#### Art. 94

#### SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### Art. 95

#### SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si porrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

#### Art. 96

#### RISARCIMENTO DANNI

Nel caso che il trasgressore abbia arrecato danno al Comune o a terzi.

L'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente 92 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

## T I T O L O   V I I

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 97

#### ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento di Polizia Urbana approvato dal Podestà con provvedimento n. 228 prot. 1914 del 15.11.1934.

I N D I C E

## TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.....pg.	2
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.....pg.	2
Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni.....pg.	3
Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli .....pg.	4
Art. 5 - Sospensione, revoca o decadenza dei titoli .....pg.	4

## TITOLO II° - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6 - Divieti di occupare il suolo .....pg.	5
Art. 7 - Domanda per l'occupazione del suolo .....pg.	5
Art. 8 - Occupazioni temporanee e permanente .....pg.	5
Art. 9 - Concessioni di occupazioni permanenti .....pg.	5
Art.10 - Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante .....pg.	5
Art.11 - Occupazione del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito per i lavori edili e di manutenzione.....pg.	6
Art.12 - Occupazione suolo pubblico - diniego .....pg.	6
Art.13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo .....pg.	6
Art.14 - Installazione di tende solari .....pg.	7
Art.15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari .....pg.	7
Art.16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro .....pg.	8
Art.17 - Esposizioni di derrate all'esterno di negozi .....pg.	8

## TITOLO III° - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE NEL CENTRO ABITATO

Art.18 - Disposizioni generali .....pg.	9
Art.19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici .....pg.	9
Art.20 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante.....pg.	9
Art.21 - Sfalcio dell'erba nei centri abitati .....pg.	10
Art.22 - Atti contrari al decoro ed alla decenza .....pg.	10
Art.23 - Manutenzione degli edifici.....pg.	10
Art.24 - Deturpamento di edifici pubblici e privati .....pg.	10
Art.25 - Distribuzione di manifesti.....pg.	11
Art.26 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.....pg.	11
Art.27 - Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico.....pg.	11
Art.28 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.....pg.	12

Art.29 - Battitura di panni e tappeti.....	pg. 12
Art.30 - Pulitura di ambiti, vetrine, negozi esercizi ed abitazioni.....	pg. 12
Art.31 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.....	pg. 12
Art.32 - Deposito ed asporto di rifiuti solidi e urbani.....	pg. 13
Art.33 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.....	pg. 13
Art.34 - Trasporto di materiale di facile dispersione.....	pg. 13
Art.35 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.....	pg. 14
Art.36 - Scarichi di residui di costruzioni e riparazioni.....	pg. 14
Art.37 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere.....	pg. 15
Art.38 - Altri atti vietati.....	pg. 15
Art.39 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti.....	pg. 16

#### TITOLO IV° - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art.40 - Disposizioni di carattere generale.....	pg. 17
Art.41 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....	pg. 17
Art.42 - Custodia e detenzione di cani ed altri animali.....	pg. 17
Art.43 - Circolazione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	pg. 18
Art.44 - Cattura dei cani e di altri animali.....	pg. 18
Art.45 - Aizzare o molestia agli animali.....	pg. 18
Art.46 - Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri luoghi.....	pg. 18
Art.47 - Impianto ed uso dei macchinari.....	pg. 19
Art.48 - Segnalazioni sonore, sirene e campane.....	pg. 19
Art.49 - Dispositivi sonori di allarme.....	pg. 19
Art.50 - Attività rumorose vietate.....	pg. 20
Art.51 - Attività professionali rumorose ed incommode.....	pg. 20
Art.52 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose.....	pg. 21
Art.53 - Mestieri girovaghi.....	pg. 21
Art.54 - Trasporto di oggetti.....	pg. 21
Art.55 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi.....	pg. 21
Art.56 - Deposito di cicli, cariole, carrozzelle.....	pg. 21
Art.57 - Rovinio di parti o accessori di fabbricati.....	pg. 22
Art.58 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.....	pg. 22
Art.59 - Protezione in occasione di lavori.....	pg. 22
Art.60 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.....	pg. 23
Art.61 - Apertura di botole e chiusini.....	pg. 23
Art.62 - Pitture e verniciature fresche.....	pg. 23
Art.63 - Esposizioni.....	pg. 23
Art.64 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.....	pg. 23

Art.65 - Carichi sospesi.....	pg. 24
Art.66 - Recinzioni.....	pg. 24
Art.67 - Chiusura automatica di cancelli, porte, basculanti e simili.....	pg. 24
Art.68 - Luminarie e cavi elettrici.....	pg. 24
Art.69 - Uso e manomissione di segnali.....	pg. 25
Art.70 - Detenzione o deposito di materiale infiammabile.....	pg. 25
Art.71 - Contenitori del gas e bombole.....	pg. 25
Art.72 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.....	pg. 25
Art.73 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosione.....	pg. 26
Art.74 - Prevenzioni antincendio.....	pg. 26
Art.75 - Comportamenti in caso di incendio.....	pg. 27
Art.76 - Accensione fuochi nel centro abitato.....	pg. 27
Art.77 - Certificato di prevenzione incendi.....	pg. 27
Art.78 - Espletamento servizi di prevenzione incendi.....	pg. 28
Art.79 - Antincendi nei depositi, stabilimenti e simili.....	pg. 28
Art.80 - Industrie e depositi soggetti a controllo di prevenzione.....	pg. 28
Art.81 - Abitabilità, agibilità e rinnovo licenza di impianti e depositi.....	pg. 29
Art.82 - Esposizione del certificato di prevenzione incendi.....	pg. 29
Art.83 - Uso delle risorse idriche potabili.....	pg. 29

#### TITOLO V° - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art.84 - Obbligo di vendita.....	pg. 30
Art.85 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita.....	pg. 30
Art.86 - Indicazione del peso delle merci.....	pg. 30
Art.87 - Esposizione dei prezzi.....	pg. 30
Art.88 - Carta da avvolgere.....	pg. 31
Art.89 - Limiti del commercio ambulante senza posto fisso.....	pg. 31
Art.90 - Contegno degli esercenti il commercio.....	pg. 31

#### TITOLO VI° - SANZIONI

Art.91 - Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.....	pg. 32
Art.92 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.....	pg. 32
Art.93 - Inesecuzione di ordinanza.....	pg. 32
Art.94 - Sequestro e custodia di cose.....	pg. 33
Art.95 - Sospensione delle autorizzazioni.....	pg. 33
Art.96 - Risarcimento danni.....	pg. 33

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art.97 - Abrogazione di norme preesistenti.....pg. 34



Con deliberazione di c.c. n. 36 del 27.07.10 è stata apportata la modifica del titolo del capo IV e aggiunto il secondo comma all'art. 40 che è stato riformulato come segue:

**TITOLO IV**  
**QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE**

**Art. 40**

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato: tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza alle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo e alle occupazioni altrui;
2. Avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presso le abitazioni o vicino a particolari luoghi di aggregazione; tutto ciò anche effettuando questua, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di Polizia e affidati in custodia al Settore Veterinario.

